

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 6/2026

nel giudizio GSN/FSI n. 2025/456 nei confronti di

Salvi Matteo - id FSI 199354

e della

ASA – Accademia Scacchistica Ancona - id FSI 10039

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 30.11.2025 l'AF Marco Maurizio, Arbitro principale del torneo "26° Week-end Porto Sant'Elpidio 2025", disputato a Porto Sant'Elpidio (FM) con inizio il 28.11.2025 e fine il 30.11.2025, segnalò che *"Quando mancavano due partita per finire il 4° turno di gioco: -scacchiera n. 10 - Orsoiini contro Salvi - scacchiera n. 15 - Mattiozzi contro Mircoli, il giocatore Salvi Matteo, nato il 02/01/1998 con ID FSI n. 199354, mentre era in corso la sua partita Orsolini - Salvi, non ha mai chiesto ai presenti di fare silenzio e quando mancava una partita per finire il 4° turno di gioco, dopo aver concluso la sua partita, si portava verso il Direttore di gara Marco Maurizio inveendo ad alta voce di essere stato danneggiato perché si stava analizzando una partita, che invece lo stesso stava verificando la richiesta di patta per ripetizione di posizione e/o di mosse della partita Mattiozzi - Circoli insieme con i giocatori e l'organizzatore Roberto Miandro. Il Direttore di gara Marco Maurizio riferiva al Sig. SALVI che stava verificando una richiesta di posizione di patta ma questi replicava che era falso quello che gli stava dicendo il Direttore di gara e che avrebbe fatto ricorso. Il Direttore di gara Marco Maurizio, a quel punto gli diceva di fare subito il ricorso e versare una cauzione di Euro 100,00 (era per evitare di fargli fare un ricorso inutile). Il Direttore di gara Marco Maurizio non ha mai detto al giocatore Salvi che lo avrebbe deferito. Il Salvi annunciava che lo avrebbe denunciato ai Carabinieri ed usciva dalla sala di gioco. Successivamente al termine del torneo perveniva al Direttore di gara Marco Maurizio una nota della CAF in cui che di seguito si riporta: 1. Comportamento durante le fasi di gioco Disturbo in sala: È stato segnalato che, durante la fase finale di una partita del 4° turno, in cui i giocatori disponevano di circa un minuto sull'orologio, Lei abbia mantenuto un atteggiamento o un volume di voce eccessivo, nonostante una richiesta specifica di maggiore silenzio o allontanamento per gestire una verifica in un'altra partita, causando presunto disturbo al giocatore Salvi Matteo FIDE ID 23475943 impegnato nella fase critica di gioco. •Reazione a contestazioni: Si richiede una relazione dettagliata in merito a un presunto Suo atteggiamento intimidatorio o minaccioso nei confronti del giocatore di cui sopra, che Le ha fatto notare il disturbo. Specificamente, si chiede di chiarire se abbia effettivamente menzionato l'intenzione di deferire il giocatore e se abbia richiesto il versamento di una "fittizia caparra" di Euro 100, alzando la voce in un contesto di contesa. Alla luce di quanto sopra descritto il Direttore di gara, come viene confermato dalle dichiarazioni allegate dei Sigg. Mattiozzi Marco, Mircoli Filippo e Roberto Miandro, non ha mai mantenuto un volume di voce eccessivo e nè un atteggiamento intimidatorio e/o minaccioso nei confronti del SALVI e non è stata mai udita una richiesta di maggiore silenzio e che nessuno dalla scacchiera non è stato mai allontanato mentre si stava facendo una verifica*

di patta, quindi il presunto disturbo al giocatore SALVI è inesistente. Riguardo alla richiesta di versare una cauzione di Euro 100,00 era per evitare di fargli fare un ricorso inutile. Se alla fine del torneo, non avevo intenzione di deferire il Salvi ora alla luce di quanto ha scritto alla CAF, numerose falsità, lo deferisco ai sensi dell'art. 34 commi 1, 2 e 5."

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 18.12.2025 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2025/456, con decreto 21.12.2025 fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 19.1.2026 e che nel termine perentorio del 16.1.2026 gli stessi interessati avrebbero potuto far pervenire memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 22.12.2025, in data 14.1.2026 è stata acquisita la memoria 13.1.2026 del Sig. Matteo Salvi, unitamente all'allegata dichiarazione testimoniale del Sig. Diego Orsolini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Matteo Salvi

L'addebito imputato al tesserato *"ai sensi dell'art. 34 commi 1, 2 e 5"* del R.G.D. muove dal presupposto di fatto che lo stesso abbia riferito alla C.A.F. *"numerose falsità"*.

Prima ancora della valutazione degli elementi di natura soggettiva della fattispecie, relativi all'intenzionalità di ledere la reputazione dell'Arbitro, alla cognizione di questo Giudice è demandato l'accertamento della falsità dei fatti oggetto delle affermazioni contenute nell'esposto diretto alla CAF.

Al riguardo, si impone la regola fondamentale di giudizio dettata dall'art. 2697 c.c. per cui *"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*.

Trattasi del notorio onere della prova che nel diritto penale grava sull'accusa in applicazione degli artt. 530 e 533 c.p.p., quali espressione del precetto costituzionale della presunzione di non colpevolezza, che si realizza nel brocardo *"actore non probante, reus absolvitur"*.

Orbene, posto che nel caso che ci occupa non sussistono elementi di prova legale, non avendo il referto arbitrale carattere di fede privilegiata, gli elementi probatori della veridicità o meno dei fatti in oggetto vanno individuati alla luce delle dichiarazioni testimoniali acquisite al processo, restando quelle delle parti rilevanti se riconosciuti da entrambe.

Pertanto, certo che risponde al vero la circostanza che fu richiesta una cauzione di € 100,00 per la proposizione del ricorso, è dubbio il fatto che l'operato dell'Arbitro sia stato non conveniente.

Sul punto le dichiarazioni allegate alla segnalazione arbitrale divergono diametralmente da quelle rese dal Sig. Orsolini, di cui alla memoria del segnalato.

Ne consegue che, non sussistendo sufficienti riscontri della fondatezza dell'addebito contestato a quest'ultimo, lo stesso va assolto dal gravame imputatogli per il ragionevole dubbio che abbia affermato il falso nella sua comunicazione alla Commissione Arbitrale.

- Quanto alla società affiliata ASA - Accademia Scacchistica Ancona

Per quanto suesposto non è configurabile la responsabilità della società.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale dichiara Salvi Matteo e l'ASA-Accademia Scacchistica Ancona, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, non responsabili dei fatti contestati.



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: **02/86464369**
mail: **fsi@federscacchi.it**
sito: **www.federscacchi.it**
codice fiscale: **80105170155**
partita Iva: **10013490155**
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL **CONI**

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Bari-Milano, 19 gennaio 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
https://mitropa.chess.at